

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del sen. Roberto Di Giovan Paolo

Esercizio del diritto di voto dei lavoratori marittimi imbarcati

Relazione

Onorevoli Senatori! Il seguente disegno di legge mira a dare effettività all'esercizio di voto dei cittadini temporaneamente all'estero, ovvero imbarcati in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. La *ratio* della seguente normativa vuole essere quella di garantire la partecipazione politica, diritto costituzionale, principio alla base di tutte le democrazie, anche ai connazionali, oltre 50.000, che restano puntualmente esclusi dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico in Italia al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, come al Parlamento europeo, cosa ancor più importante dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Sono state emanate leggi per riconoscere il diritto di voto all'estero, ma da queste vengono esclusi quella gran parte di cittadini che hanno residenza italiana e lavorano sulle navi, molte di esse battenti bandiera italiana e dunque riconosciute a livello internazionale come territorio italiano. Le tecnologie che oggi ci vengono messe a disposizione ci permettono di garantire un diritto alla base del nostro ordinamento, con un minimo o nullo sforzo economico e amministrativo. Le leggi oggi in vigore, che regolano l'esercizio di voto specifico, risalgono agli anni '50 e prevedono che i naviganti (marittimi o aviatori), fuori residenza per motivi d'imbarco sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, seguendo una determinata procedura. Il marittimo deve presentare, presso la segreteria del comune in cui si trova, una domanda scritta dichiarando l'intenzione di votare in quel comune; il predetto comune, immediatamente dopo aver ricevuto la domanda, e comunque non oltre il giorno antecedente la data della votazione, ne informa telegraficamente il comune nelle cui liste elettorali il dichiarante è iscritto e rilascia al dichiarante stesso apposito certificato. Il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante, appena ricevuta la comunicazione telegrafica di cui sopra, inserisce il nome del navigante stesso in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali. Il navigante, per essere ammesso al voto in una sezione del comune dove si trova, dovrà esibire, oltre al documento di riconoscimento, alla tessera elettorale e al suddetto certificato rilasciatogli dal sindaco, anche un certificato rilasciato dal comandante (o dal direttore) del porto (o dell'aeroporto) nel quale si attestino i "motivi di imbarco" prescritti dalla norma; il sindaco del comune dove il navigante si trova, anche per il tramite del comandante (o direttore) del porto (o aeroporto), può invitare il navigante stesso ad accedere a una determinata sezione, avente un numero non elevato di elettori

iscritti; il navigante, all'atto della votazione, sarà iscritto nella stessa lista aggiunta nella quale vengono registrati i militari. Nel caso di elezioni provinciali, ai sensi dell'art. 1, lett.f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, i naviganti sono ammessi a votare per tali elezioni in qualsiasi sezione del comune ove si trovino per motivi d'imbarco, sempre che siano iscritti nelle liste di un comune della provincia. Dunque, le norme già esistono ma solo se si naviga o si vota in Italia e, se ci è permesso un commento, non pare proprio un inno alla semplificazione. La partecipazione al voto è un diritto che deve essere garantito a tutti i cittadini e questo ddl prevedendo una metodologia di voto per corrispondenza ha il fine di ovviare a questa mancanza che si è protratta da parte del legislatore per oltre mezzo secolo; pertanto, con questa nuova norma si provvede a regolare la possibilità per i marittimi imbarcati all'estero di votare sulla nave sulla quale si trovano, che diviene un "comune" seggio speciale, o di utilizzare gli uffici consolari legittimati, dunque "territorio italiano". Questa normativa, migliorata come si vorrà dal Parlamento, è un passo che il nostro Paese deve fare per rispetto alla Costituzione e a questi nostri compatrioti, il cui diritto-dovere democratico non può essere conculcato per effetto del dovere-diritto di lavorare, anch'esso protetto dalla Carta.

DISEGNO DI LEGGE

Esercizio del diritto di voto dei lavoratori marittimi imbarcati

Art. 1.

(Esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini imbarcati, alle elezioni della Camera dei deputati)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero si trovino all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata allegando il certificato di lavoro al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno. Tale regolamento dovrà contemplare l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati richiesta dal cittadino italiano imbarcato, ove programmabile e può essere presentata tramite dei documenti richiesti da un familiare o cittadino delegato.

3. Presso gli uffici consolari legittimati indicati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

- a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
- b) le schede elettorali con relativa busta;
- c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
- d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così con Atti sezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per tramite del consolato o Ambasciata

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al Presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, vengono aperte alla presenza del Segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del Segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione».

Art. 2.

(Esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini imbarcati, alle elezioni del Senato della Repubblica)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata allegando il certificato di lavoro al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno. Tale regolamento dovrà contemplare l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati richiesta dal cittadino italiano imbarcato, ove programmabile e può essere presentata tramite dei documenti richiesti da un familiare o cittadino delegato.

3. Presso gli uffici consolari legittimati indicati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

- a) il certificato elettorale munito di tagliando staccabile;
- b) le schede elettorali con relativa busta;
- c) la busta recante l'indirizzo del comune e la sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è inserito;
- d) il foglio di istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

4. L'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nella apposita busta che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente.

5. Le buste pervenute entro il sabato che precede la votazione vengono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, ciascuna al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, vengono aperte alla presenza del segretario generale del comune per verificare la presenza dei tagliandi; sulla base dei tagliandi viene redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non vengono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede.

6. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il Presidente della sezione elettorale verifica a sua volta l'integrità delle buste contenenti le schede indirizzate al comune e da questo consegnatigli; le apre e verifica

la presenza del tagliando del certificato elettorale; riporta nel verbale della sezione gli

elettori che, in base ai tagliandi, risultano avere votato per corrispondenza e annota sulle liste che hanno partecipato al voto. Verifica la chiusura della busta contenente la scheda votata, la fa aprire da un secondo scrutatore che, senza guardarla e senza farne vedere l'interno, la inserisce nell'urna. Riporta sul verbale la eventuale presenza di buste prive del tagliando e le accantona senza aprire la busta con la scheda. Inserisce la busta indirizzata al comune, il tagliando staccato dal certificato elettorale e la busta che conteneva la scheda, nonché le buste non integre e quelle prive di tagliando, in un apposito plico che allega al verbale della sezione ».

Art. 3

(Esercizio del voto dei cittadini imbarcati, alle elezioni per il Parlamento europeo)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. Gli elettori iscritti nelle liste elettorali che risultano essere imbarcati con contratto di lavoro depositato ad ufficiale ente domiciliati possono votare per corrispondenza. Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, che reca norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

2. Le norme sopra indicate di cui l'articolo 2 e articolo 3 riguardanti il voto per corrispondenza sono estese all'esercizio di voto alle elezioni per il Parlamento Europeo.

Art. 4

(Seggio speciale su imbarcazioni battenti bandiera italiana)

1. Qualora gli elettori iscritti nelle liste di elettorali siano imbarcati su navi battenti bandiera italiana, essi possono chiedere all'azienda di navigazione per cui lavorano, entro trenta giorni dalle elezioni la composizione di un seggio speciale sull'imbarcazione.
2. Le operazioni elettorali si svolgeranno avendo come norme codificate, quelle di ogni altro seggio speciale e possono essere relative sia alle elezioni della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica che del Parlamento Europeo.
3. Il comandante della nave fungendo da Presidente del seggio speciale formerà l' Ufficio di Presidenza del seggio e il seggio con i membri dell'equipaggio che abbiano i requisiti per essere elettori, iscritti nelle liste elettorali italiane o europee.
4. Al termine delle operazioni di voto l'Ufficio di Presidenza del seggio procederà allo spoglio dei voti.
5. Il presidente della sezione elettorale del seggio speciale comunicherà formalmente con più mezzi di trasmissione idonei all'apposita sezione del Ministero dell'Interno secondo quanto previsto da apposito regolamento.
6. Al seggio speciale su imbarcazione battenti bandiera italiana si applicano tutte le norme e le modalità di ammissione al voto, votazione, spoglio e proclamazione dei risultati di ogni altra sezione elettorale italiana.